

Pawel Andrzej Gajewski

Professore incaricato di teologia delle religioni alla Facoltà valdese di teologia, Roma

Le fedi religiose tra tolleranza e libertà

San Paolo ci dice quali sono i frutti dello spirito: sono la carità, la gioia, la pace, la longanimità, la benignità, la bontà, la fedeltà, la mitezza, la temperanza. Da questi frutti si può facilmente giudicare quale setta sia la migliore, e cioè quella di coloro che credono e obbediscono a Cristo e imitano la sua vita, siano essi luterani, zwingliani, anabattisti o di qualunque altro nome. E infatti la verità sta nelle cose e non nelle parole (*Contro il libello di Calvino, 1553*).

Questo pensiero è stato espresso da Sébastien Castellion, latinizzato in Sebastianus Castellio e più noto in italiano come Sebastiano Castellione (Saint-Martin-du-Frêne, 1515 – Basilea, 29 dicembre 1563), un umanista e teologo francese, tra i primi e più importanti sostenitori della tolleranza religiosa.

L'Europa: dalle guerre di religione alla tolleranza

Dopo che la Riforma protestante aveva messo in discussione in modo irrevocabile l'unità religiosa dell'Europa, la guerra dei trent'anni (1618-1648) al tempo stesso mostrò gli eccessi distruttivi cui la fede religiosa poteva portare. La tolleranza religiosa, infatti, è un concetto che più che a Castellione, rimanda immediatamente a John Locke (1632-1704). *Lettera sulla tolleranza* o *Epistola sulla tolleranza* (*A Letter Concerning Toleration*) è dei suoi saggi più celebri. Scritto nel 1685 nei Paesi Bassi, originariamente pubblicato nel 1689 in latino è stato immediatamente tradotto in inglese e nelle principali lingue europee. La differenza tra Locke e Castellione è che le idee del primo hanno trovato in Inghilterra un'applicazione pressoché immediata mentre il pensatore savoiardo è stato pienamente valorizzato soltanto nella prima metà del Novecento.

Leggendo il celebre scritto del filosofo inglese si scopre tuttavia che l'argomento trattato non è tanto tolleranza in materia di fede bensì la libertà di professare la propria fede religiosa. Quale dunque la differenza tra tolleranza e libertà nell'ambito delle fedi religiose? Secondo me la tolleranza appartiene sostanzialmente all'ambito dell'etica, sia individuale sia collettiva. L'editto di "tolleranza" emanato da un sovrano e/o da un parlamento è sempre una forma di concessione, o addirittura di deroga rispetto alle norme vigenti che attribuiscono soltanto a una confessione un "diritto di cittadinanza". Si può parlare invece di libertà religiosa (limitata o illimitata) quando uno stato attribuisce a più confessioni, o a tutte

le confessioni presenti sul proprio territorio gli stessi diritti e doveri. Da questa idea di libertà religiosa Locke escludeva tuttavia sia la Chiesa cattolica, la quale è accusata di negare l'ideale di tolleranza volendo imporre la propria religione anche attraverso la natura confessionale dello stato, sia gli atei, che, non credendo in nessun Dio, non sono affidabili dal punto di vista dei valori morali e in particolare nei giuramenti resi in nome della Bibbia.

Le idee di Locke hanno trovato la sua pressoché perfetta realizzazione non solo in Inghilterra con l'Atto di tolleranza del 1689 ma soprattutto in Prussia durante il regno di Federico II (1712-1786), salito al trono nel 1740. Federico fu educato con la massima severità secondo precise disposizioni del padre Federico Guglielmo I. Il futuro re invece manifestava, in contrasto con le preferenze paterne, un vivo interesse per le lettere, per la filosofia e l'esoterismo, dotandosi una cultura al di sopra del livello raggiunto dalla stragrande maggioranza dei sovrani del suo tempo. Ci sono due aspetti importanti del governo di Federico che è opportuno rievocare. Il primo è la sua affiliazione alla massoneria. Federico il Grande fu iniziato nel 1738 quando era principe reale e, divenuto re, prese assiduamente parte ai lavori massonici presiedendo la cerimonia di iniziazione di molti principi. Tutti i successori di Federico al trono di Prussia, ad eccezione di Guglielmo II (re e imperatore dal 1888 al 1918), sono stati iniziati alla massoneria.

Il secondo aspetto è tolleranza del sovrano nell'ambito delle fedi religiose. L'epoca di Federico non era più quella delle guerre di religione ma questo non vuol dire che ci fosse ovunque la libertà di religione. Infatti il Regno di Prussia fu uno dei primi stati moderni a realizzarla in maniera abbastanza larga. Per l'esattezza storica bisogna ricordare che prima dell'Inghilterra e della Prussia soltanto due paesi europei hanno applicato il principio di libertà in materia di religione.

In Polonia la libertà di fede fu confermata dalla Confederazione di Varsavia del 1573. Questa tradizione polacca di tolleranza fu radicata in una società caratterizzata da una pluralità religiosa (e da una convivenza pacifica tra cristiani di diverse confessioni, ebrei e musulmani) come è manifestamente espresso nella storica Costituzione polacca del 3 maggio 1791, la prima costituzione moderna in Europa. In Francia la storia della libertà religiosa inizia con l'editto di Nantes emanato dal re Enrico IV nell'aprile 1598. L'editto pose termine a una lunga serie di guerre di religione che avevano devastato la Francia dal 1562 al 1598, regolando la posizione degli ugonotti (calvinisti). Esso fu revocato nel 1685 da Luigi XIV (editto di Fontainebleau). L'editto di Nantes riconosceva la libertà di coscienza, cioè la libertà di avere convinzioni interiori e di comportarsi di conseguenza, in tutto il territorio francese, la libertà di culto nei territori dove i protestanti si erano già installati prima del 1597. Nell'editto tuttavia la parola "tolleranza" non compare mai: in quel tempo infatti essa era associata ad un concetto negativo per entrambe le fedi.

Infatti la piena libertà religiosa fu sancita in Francia soltanto con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino promulgata il 26 agosto 1789.

Gli ugonotti, infatti, furono i primi esuli accolti da Federico dopo la revoca dell'Editto di Nantes. Va ricordato che a quell'epoca non esisteva alcuna forma di comunione ecclesiale tra luterani e riformati; le due confessioni protestanti si vivevano in una netta separazione dottrinale e organizzativa. Federico, luterano, volle invece che il suo regno fosse aperto a tutti i profughi perseguitati per motivi religiosi. La regola valeva anche per gli ebrei, anche se con oneri fiscali più sfavorevoli rispetto ai profughi cristiani. È singolare l'accoglienza di Federico riservata ai gesuiti dopo lo scioglimento dell'ordine nel 1773. A chi lo criticava il re rispose: «Io ho accolto i gesuiti e ho costruito per loro delle chiese cattoliche. E se turchi e pagani vorranno venire a lavorare qui e arricchire il paese, io costruirò per loro moschee e templi, perché qui ciascuno deve andare in paradiso alla sua maniera (façon)» (Alessandro Barbero, *Federico il Grande*, Sellerio, Palermo 2017, p. 123).

Libertà religiosa in Italia: quali prospettive?

Per quanto riguarda la questione delle confessioni religiose in Italia bisogna fare un salto di quasi un secolo in avanti, rispetto alla Prussia federiciana. L'8 febbraio 1849 veniva promulgata la Costituzione della Repubblica Romana. Il settimo principio fondamentale di questo documento - tra i più progressisti nella storia dell'Occidente - recita: *Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici*. Se confrontiamo questo principio fondamentale con l'articolo 24 dello Statuto Albertino promulgato un anno prima (4 marzo 1848) il risultato non depone a favore di quest'ultimo: *Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi*. Le credenze religiose non sono esplicitamente menzionate ma la valutazione di quest'articolo dello Statuto si basa sostanzialmente sull'affermazione contenuta nell'articolo 1: *La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi*. Qui entra in gioco la minoranza valdese. Il 17 febbraio 1848 furono concesse ai valdesi le cosiddette Lettere Patenti. Ecco la parte centrale di questo testo:

Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle popolazioni Valdesi, i Reali Nostri Predecessori hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogate in parte o moderate le leggi che anticamente restringevano le loro capacità civili (omissis), abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: i Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e

politici de' Nostri sudditi; a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a conseguire i gradi accademici. Nulla è però innovato quanto all'esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette.

Un altro 17 febbraio, quello del 1600, rimanda a un evento tragico la cui ombra sinistra ha coperto almeno due secoli: il rogo di Giordano Bruno sul Campo de' Fiori a Roma. Temo che non sia possibile stabilire attraverso la ricerca storica se la coincidenza delle date è casuale o voluta. Per la precisione storica bisogna tuttavia annotare che il 29 marzo 1848 un decreto simile fu emanato nei confronti degli ebrei. La sostanza dei due documenti è pressoché uguale. Ecco la parte sostanziale del Regio Decreto: *Gli Israeliti regnicoli godranno dalla data del presente di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla innovato quanto all'esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette.* Anche qui si nota una particolare coincidenza di date: il 29 marzo 1516 la Serenissima deliberava l'istituzione del ghetto, primo in Europa, dove gli ebrei veneziani erano costretti a risiedere.

Si può concludere che a differenza della Costituzione della Repubblica Romana, lo Statuto Albertino riconosceva la vera parità dei diritti soltanto alle due confessioni religiose munite dei documenti particolari emanati dal Re, lasciando supporre che l'appartenenza a qualunque altra confessione religiosa diversa dalla cattolica romana, dalla valdese e dalla ebraica costituisse un fattore di discriminazione. Va da sé che soltanto la costituzione della Repubblica Italiana con il suo articolo 3 risolve – almeno in linea teorica - la questione dei diritti civili e dell'appartenenza religiosa diversa da quella cattolica romana.

Sul piano pratico invece rimangono aperte alcune questioni legate all'applicazione pratica dell'articolo 8. Ecco il testo integrale: *Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.*

Nella sua sostanza giuridica una legge d'intesa è ben diversa dal concordato che, pur regolando lo status giuridico di una confessione religiosa, quale appunto la Chiesa cattolica romana, è collocato nell'ambito del diritto internazionale. Quanto invece ai diritti e alle libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica romana, le leggi d'intesa non si discostano molto da quelle sancite dal Concordato firmato il 18 febbraio 1984. La differenza – a favore della Chiesa cattolica - riguarda la presenza dello Stato Vaticano sul territorio italiano e di conseguenza l'extraterritorialità delle proprietà immobiliari di proprietà diretta della Santa Sede. Guardando l'elenco delle intese riportato sotto si vede chiaramente

che l'intesa con la Tavola Valdese venne firmata appena tre giorni dopo l'accordo di Villa Madama. Non si tratta di coincidenze casuali. Infatti il Governo guidato da Bettino Craxi decise di accogliere la domanda della Tavola Valdese che chiedeva l'applicazione effettiva dell'articolo 8 e di avviare al tempo stesso le trattative con il Vaticano. Dallo stesso elenco si evince che in un lasso di tempo relativamente breve (1984 – 1993) vennero stipulate le intese con le maggiori confessioni religiose “storiche” presenti in Italia.

Intese approvate con legge ai sensi dell'art. 8 della Costituzione*

Confessione religiosa	Data firma intesa	Legge di approvazione
Tavola valdese	21 febbraio 1984	Legge 449/1984
	25 gennaio 1993 (modifica)	Legge 409/1993
	4 aprile 2007	Legge 68/2009
Assemblee di Dio in Italia (ADI)	29 dicembre 1986	Legge 517/1988
Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno	29 dicembre 1986	Legge 516/1988
	6 novembre 1996 (modifica)	Legge 637/1996
	4 aprile 2007	Legge 67/2009
Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)	27 febbraio 1987	Legge 101/1989
	6 novembre 1996 (modifica)	Legge 638/1996
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)	29 marzo 1993	Legge 116/1995
	16 luglio 2010 (modifica)	Legge n.34/12
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)	20 aprile 1993	Legge 520/1995
Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale	4 aprile 2007	Legge n. 126/12
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	4 aprile 2007	Legge n. 127/12

Chiesa Apostolica in Italia	4 aprile 2007	Legge n. 128/12
Unione Buddhista italiana (UBI)	4 aprile 2007	Legge n. 245/12
Unione Induista Italiana	4 aprile 2007	Legge n. 246/12
Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG)	27 giugno 2015	legge 28 giugno 2016, n. 130

*(tratto da: http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html)

L'intesa con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, pur sottoscritta dal Governo nel 2007 è ancora in attesa dell'approvazione parlamentare.

Per le confessioni prive di intesa trova tuttora applicazione la cosiddetta "legge sui culti ammessi" (Legge 1159/1929) e il relativo regolamento di attuazione (Regio Decreto 289/1930). La legge del 1929 si fonda sul principio dell'ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica "purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume". Entro questi limiti, viene affermata la libertà di culto in tutte le sue forme, anche pubbliche, e l'eguaglianza dei cittadini, qualunque sia la religione da essi professata. Lo Stato italiano può riconoscere la personalità giuridica degli enti, associazioni o fondazioni di confessioni religiose non cattoliche, purché si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta una serie di vantaggi tra cui la possibilità dell'ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi di agevolazioni tributarie. D'altra parte, lo Stato, attraverso il Ministero dell'interno, esercita forti poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti. In particolare, la normativa prevede l'approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto; l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti civili davanti ad un ministro di culto non cattolico; la vigilanza sull'attività dell'ente, al fine di accertare che tale attività non sia contraria all'ordinamento giuridico e alle finalità dell'ente medesimo.

La disparità di trattamento emerge abbastanza chiaramente da questa sommaria descrizione. Il vero paradosso giuridico consiste tuttavia nel fatto che una delle libertà fondamentali di ogni essere umano è nell'Italia repubblicana regolata in base a una legge monarchica, firmata dallo stesso re che nel 1938 firmò anche le famigerate "leggi razziali". Urge dunque una legge quadro sulla libertà religiosa. In Italia

una legge quadro in materia non esiste, anche se nell'arco degli ultimi venticinque anni a più riprese sono stati presentati dei disegni di legge in Parlamento (tra gli altri, e non a caso, proprio da parlamentari valdesi come Lucio Malan, Domenico Maselli e Valdo Spini), senza tuttavia mai approdare al voto in aula. Quest'ultima proposta conteneva anche norme riguardanti la libertà di coscienza e di pensiero perfettamente in linea con le direttive dell'Unione Europea.

Una preziosa indicazione positiva a questo proposito è contenuta nel Trattato di Lisbona. Questo trattato, firmato il 13 dicembre 2007, ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea. Nel Trattato è stato inserito il nuovo articolo 16C con la seguente formulazione (“Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Edizione in lingua italiana”, 2007/C 306/01):

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

Verso la conclusione

La religione è un nutrimento essenziale per gli uomini, anche per coloro che cedono di non averne alcuna. Ma quando se ne altera la sostanza, può generare il veleno dell'intolleranza, che ha prodotto i reciproci massacri di cattolici e protestanti, le persecuzioni contro gli ebrei, le carneficine perpetrate da integralisti musulmani (Augusto Comba, *Valdesi e Massoneria. Due minoranze a confronto*, Claudiana, Torino 2000, p. 156).

Gli ultimi tre secoli della storia europea hanno confermato che il migliore antidoto ad ogni eccesso di carattere religioso è uno stato laico. Nell'esercizio del potere legislativo lo stato laico non è subalterno rispetto ad altri poteri, quali istituzioni religiose, partiti politici, movimenti confessionali o ideologici. Le sue leggi non sono ispirate da dogmi religiosi o da altre pretese ideologiche, ma sono mosse dal fine di mantenere la giustizia, la sicurezza e la coesione sociale dei cittadini. In questo senso i suoi organi di governo rifuggono da qualsiasi religione di stato e da ogni tentativo di elevare al rango ufficiale un'ideologia politica. In altre parole, uno stato è pienamente laico nelle sue istituzioni quando vede

nell'uomo un valore positivo e quindi confida nella sua capacità di autodeterminarsi sulla base dei principi del rispetto reciproco, della tolleranza e della fratellanza. Si tratta di una dimensione fondamentale per la pacifica convivenza di tutte le fedi religiose, di tutte le spiritualità, di tutti gli orientamenti filosofici.

Tale stato tuttavia non può rimanere soltanto nella dimensione delle idee e degli auspici. Tutte le persone di buona volontà, credenti e non credenti, sono oggi chiamate a costruirlo insieme.